



# COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

( Provincia di Bologna )

## N. 28

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in prima convocazione

- Seduta pubblica -

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE DEI CANI.

L'anno duemiladieci , addì trenta del mese di marzo alle ore 20.30 in Lizzano in Belvedere, nella Sala delle adunanze aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dallo Statuto comunale con appositi avvisi a ciascun Consigliere, si é oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) AGOSTINI ALESSANDRO	NO
2) POLMONARI SERGIO	SI
3) TAGLIOLI PAOLO	SI
4) FIORESI GUIDO	SI
5) GANDOLFI SABRINA	SI
6) MINI GERMANO	SI
7) CARPANI ANDREA	SI
8) MATTIOLI ANNA	SI
9) POZZI FRANCESCO	SI
10) PIACENTI PAOLO	SI
11) TORRI ELENA	SI
12) LENZI CARLA	SI
13) FERRARI SAURO	SI

Assiste il Segretario comunale Poli Dott. Claudio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Polmonari Sergio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 9 dell'o.d.g.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che sempre più frequentemente si rilevano inconvenienti sia dal punto di vista igienico che dal punto di vista della sicurezza pubblica derivanti dalla libera circolazione di cani entro e fuori dei centri abitati;

Che si rende pertanto necessario regolamentare le modalità di detenzione dei cani;

Visto il Regolamento a tal fine predisposto dal Servizio di Polizia Municipale nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Udito l'intervento del consigliere Torri la quale suggerisce di provvedere nell'ambito del territorio comunale delle aree di sgambatura nelle quali sia possibile consentire la libera circolazione degli animali;

Udito il Presidente il quale propone di approvare il Regolamento nel testo proposto con l'impegno a verificare con il Servizio di Polizia Municipale le possibilità di individuare aree da destinare allo sgambamento degli animali come richiesto dal consigliere Torri;

Visto il Testo Unico D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

- di approvare il Regolamento Comunale sulla detenzione dei cani nel testo composto da 12 articoli allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Giunta Comunale di verificare con il Servizio di Polizia Municipale la possibilità di localizzare aree di sgambatura per gli animali e di riferire al Consiglio Comunale;

Successivamente ad unanimità di voti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.



**COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE**  
( Provincia di Bologna )

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**SULLA DETENZIONE**  
**DEI CANI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 30 marzo 2010

## **Art. 1 – Oggetto.**

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

## **Art. 2 – Principi generali.**

1. Il proprietario od il detentore a qualsiasi titolo di animali è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni degli stessi.
2. Il proprietario od il detentore deve adottare cautele idonee ad evitare la fuga degli animali da loro detenuti e devono evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per i terzi, per l'incolumità pubblica e la salute pubblica.
3. Il proprietario od il detentore è responsabile dei danni causati dall'animale, anche in caso di fuga o di smarrimento dello stesso.
4. Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale.
5. Le norme del presente regolamento si applicano anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

## **Art. 3 - Anagrafe canina.**

1. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.

## **Art. 4 – Iscrizioni.**

1. Ai sensi della L.R. Emilia Romagna n.27/2000, i proprietari o detentori di cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina, entro trenta giorni dall'acquisto o dal possesso dell'animale, e alla conseguente identificazione tramite inserimento di microchip, effettuata da medico veterinario e restituzione della relativa documentazione all'Anagrafe Canina.

## **Art. 5 - Norme per l'identificazione.**

1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovrà essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.
2. I cani sono identificati mediante l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità e dalla Regione Emilia-Romagna.
3. Le operazioni di inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite dai Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenni, è tenuto a fare sostituire il codice

con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reinscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale.

#### **Art. 6 – Abbandono animali.**

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.
2. Sono equiparati all'abbandono: la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

#### **Art. 7 – Raccolta delle deiezioni solide.**

1. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
2. Sulle aree identificate al comma 1 del presente articolo gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a. a provvedere all'immediata totale raccolta delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori (cassonetti o cestini) destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
  - b. di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni solide depositate dagli animali. Le Forze dell'Ordine potranno in qualsiasi momento chiedere agli accompagnatori dei cani in movimento l'esibizione dei suddetti mezzi di raccolta.
3. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

#### **Art. 8 – Museruole e guinzagli.**

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 7 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a. ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
  - b. ad avere i cani al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche;
  - c. nelle aree pubbliche e/o private aperte al pubblico i cani, anche se di piccola taglia, devono essere tenuti legati con apposito guinzaglio in modo tale da consentire il costante controllo ai fini dell'altrui sicurezza e incolumità.
2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nelle aree agricole e golenali.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti, tenuti in idonee condizioni igienico-sanitarie.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica; la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
5. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

### **Art. 9 – Particolari situazioni.**

1. E' vietato tenere animali all'interno di qualsiasi mezzo di trasporto esposto al sole, privi di acqua, con finestrini chiusi e quindi in assenza di adeguato circolo d'aria e in tutti i casi in cui non sussistano le necessarie condizioni di benessere.
2. I proprietari o detentori di cani devono provvedere a dare adeguata segnalazione della presenza di cani all'interno di giardini di proprietà confinanti con la pubblica via o con aree pubbliche. Inoltre le recinzioni delle proprietà private, confinanti con la pubblica via o con aree pubbliche, devono essere costruite o installate in modo tale da non permettere all'animale di scavalcarle od oltrepassarle, anche solo con il muso, per evitare di recare danno a terzi.
3. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile convenzionato con il Comune di Lizzano in Belvedere imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario e/o detentore dello stesso.

### **Art. 10 – Sanzioni.**

1. Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi della normativa vigente in materia, comportano il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) la violazione dell'art. 4 da Euro 35,00 a Euro 210,00;
  - b) la violazione dell'art. 5 da Euro 50,00 a Euro 150,00;
  - c) la violazione dell'art. 6 da Euro 75,00 a Euro 450,00;
  - d) la violazione dell'art. 7 comma 2 lettera a) da Euro 50,00 a Euro 300,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00;
  - e) la violazione dell'art. 7 comma 2 lettera b) e art. 8 da Euro 25,00 a Euro 150,00;
  - f) la violazione dell'art. 8 comma 1 lettera b) da Euro 35,00 a Euro 210,00;
  - g) la violazione dell'art. 9 da Euro 75,00 a Euro 450,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il doppio della sanzione.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci.

### **Art. 11 – Vigilanza.**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento le Forze dell'Ordine.

### **Art. 12 – Incompatibilità ed abrogazione di norme.**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

# COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE (Provincia di Bologna)

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:

**"REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE DEI CANI"**

Pareri ex art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267:

\*\*\*\*\*

## PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO  
POLIZIA MUNICIPALE

(Rossi Stefania)

Il Comandante

Uff. P.M. - Ufficio di Servizio

(Stefania Rossi)



## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO CONTABILE  
(Rag. Carmen Sabattini)

\_\_\_\_\_

Il presente verbale viene firmato a termini di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Polmonari Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Poli Dott. Claudio

---

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28 aprile 2010 al 12 maggio 2010 ai sensi dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Poli Dott. Claudio

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Poli Dott. Claudio